

<p>Testo vigente</p> <p>Legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)</p>	<p>Testo coordinato con le modifiche proposte</p>
<p>Art. 1</p> <p>- Finalità e oggetto</p> <p>1. La presente legge disciplina l'acquisizione da parte della Regione Toscana della quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a., con la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento di servizi strumentali all'attività regionale. La società assume la nuova denominazione di Sviluppo Toscana spa.</p> <p>2. L'acquisizione è effettuata dalla Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa, già Sviluppo Italia spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007").</p>	
<p>Art. 2</p> <p>- Oggetto sociale</p> <p>1. La società Sviluppo Toscana S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing", nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:</p> <p>a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;</p> <p>b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;</p> <p>c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento</p>	<p>Art. 2</p> <p>- Oggetto sociale</p> <p>1. La società Sviluppo Toscana s.p.a. opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing", nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:</p> <p>a) progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale;</p> <p>b) consulenza e assistenza per la programmazione in materia di incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;</p> <p>c) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;</p> <p>d) funzioni di organismo intermedio</p>

del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

d) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano;

e) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

f) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale.

f bis) informatizzazione del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020.

2. La società Sviluppo Toscana spa si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale toscano, ivi comprese azioni di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica;

f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, ivi comprese azioni di internazionalizzazione;

g) sostegno tecnico-operativo ad iniziative ed attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali, nel quadro di programmi di committenza pubblica regionale;

h) informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 2020;

i) informatizzazione e manutenzione evolutiva dei protocolli di colloquio tra i Sistemi Informativi regionali per la gestione degli aiuti di stato e il Sistema del Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

2. La società Sviluppo Toscana spa si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).

<p>Art. 3 - Statuto</p> <p>1. L'amministrazione ed il controllo regionale sulla società Sviluppo Toscana spa sono disciplinate dallo statuto della società stessa, soggetto a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale). Lo statuto della società si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.</p> <p>2. La partecipazione azionaria non è cedibile.</p>	
	<p>Art. 3 bis Piano delle attività</p> <p>1. La società svolge la propria attività sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali proiezioni pluriennali.</p> <p>2. Il piano delle attività si articola in: a) attività istituzionali a carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), f), h), i), che la società svolge in modo costante in attuazione degli atti di programmazione regionale ed europea; b) attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g).</p> <p>3. Il piano delle attività individua il contributo complessivo a copertura dei costi che concorrono in modo diretto o indiretto allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a) e un tariffario dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b).</p> <p>4. La Giunta regionale con delibera da approvare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, definisce: a) le modalità per la determinazione del contributo a copertura dei costi e del tariffario dei compensi di cui al comma 3; b) gli indirizzi per l'attività, la gestione e il</p>

	<p>controllo della società; c) le attività di cui al comma 2 per le quali intende avvalersi di Sviluppo Toscana s.p.a.</p> <p>5. La realizzazione delle attività è disciplinata da una convenzione quadro, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al piano delle attività, redatta nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni dei regolamenti comunitari nonché dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e dei Programmi comunitari che concorrono al piano di attività.</p> <p>6. Il piano delle attività è redatto dall'amministratore unico entro il 30 novembre e trasmesso alla Giunta regionale contestualmente al bilancio di previsione.</p> <p>7. Il piano delle attività può essere aggiornato nel corso dell'anno con delibera della Giunta regionale per la disciplina di ulteriori attività non prevedibili in sede di prima definizione del piano stesso o per la rimodulazione delle attività preventivate.</p>
<p>Art. 4 - Attività</p> <p>1. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, definisce, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo Toscana spa. Il piano definisce il quadro delle risorse da gestire ed i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere alla società per lo svolgimento delle attività, e può prevedere eventuali proiezioni pluriennali in presenza di attività o servizi che eccedono l'annualità di riferimento.</p> <p>1 bis. Il bilancio economico di previsione è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.</p> <p>2. La Giunta regionale impartisce all'amministratore unico gli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana spa, ed</p>	<p>Art. 4 Bilancio</p> <p>1. Il bilancio economico di previsione della società è redatto dall'amministratore unico e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio sindacale.</p> <p>2. La Giunta regionale esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo e sul piano delle attività.</p>

<p>esprime, entro il 31 dicembre di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.</p>	
<p>Art. 5 - Controlli</p> <p>1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.</p> <p>2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.</p> <p>3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.</p> <p>4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.</p> <p>5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite da convenzioni che disciplinano i rapporti della Regione Toscana con la società Sviluppo Toscana spa.</p> <p>6. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all' articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana spa, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.</p> <p>7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana spa.</p>	<p>Art. 5 - Controlli</p> <p>1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione della società ed in particolare sul bilancio di esercizio, sugli atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, sugli atti relativi alla dotazione organica, sui contratti di consulenza.</p> <p>2. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti alle prescrizioni del piano e agli indirizzi impartiti in ordine alla gestione della società.</p> <p>3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s'intende comunque espresso.</p> <p>4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.</p> <p>5. Le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale, sono definite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.</p> <p>6. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all' articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società Sviluppo Toscana spa, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.</p> <p>7. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società Sviluppo Toscana spa.</p>
<p>Art. 6 - Organi sociali</p> <p>1. Il Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello statuto.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale nomina e</p>	

<p>revoca l'amministratore unico con funzioni di direzione della società, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).L'amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.</p> <p>3. Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.</p> <p>3 bis. La durata dell'incarico dell'amministratore unico è individuata dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, nei limiti dell'articolo 2383 del codice civile.</p> <p>3 ter. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo.</p> <p>3 quater. Il comma 3 si applica all'amministratore unico di Sviluppo Toscana S.p.A. in carica al momento dell'entrata in vigore dello stesso, dalla data di adeguamento del suo rapporto con la società fino alla sua naturale scadenza, individuata ai sensi del comma 3 bis.</p> <p>4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del Collegio sindacale ed ai membri del Collegio, non può essere superiore rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.</p>	
<p>Art. 6 bis</p> <p>- Autorizzazione all'assunzione di personale</p>	

<p>1. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la gestione del POR FESR 2014 - 2020, Sviluppo Toscana S.p.A. è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società, fino al numero massimo di cinque unità.</p>	
	<p>Art. 6 ter Finanziamento</p> <p>1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettera a) sono finanziate con un contributo annuale, con eventuali proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.</p> <p>2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 3 bis comma 2, lettera b), non coperte dal contributo di cui al comma 1, sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base delle tariffe definite dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5.</p>
<p>Art. 7 - Norma finanziaria</p> <p>1. Ai fini dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa complessiva di euro 2.900.000,00 a valere sulle risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento" del bilancio di previsione 2008.</p> <p>1 bis. Dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f bis), non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.</p>	<p>Art. 7 - Norma finanziaria</p> <p>1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3 bis, comma 2, lettera a) sono stimati in Euro 4.468.000,00 per l'anno 2018 ed in euro 3.355.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2018- 2020 come segue:</p> <p><u>Anno 2018</u></p> <p>- per Euro 117.252,17 sugli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti";</p>

- per Euro 495.923,28 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 3.478.362,62 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 67.833,67 sugli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 308.628,26 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2019

- per Euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per Euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;

Anno 2020

- per Euro 200.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14

	<p>“Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per Euro 2.800.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”; - per Euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”. <p>2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:</p> <p><u>Anno 2019</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00; - in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00; <p><u>Anno 2020</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00; - in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00; <p>3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>
<p>Art. 8</p> <p>- Norma transitoria</p>	

1. Entro novanta giorni dall'acquisizione della partecipazione azionaria l'assemblea adegua, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, l'atto costitutivo e lo statuto della società Sviluppo Toscana spa alle prescrizioni della presente legge.
2. Gli organi regionali provvedono, secondo le rispettive competenze, a ricostituire gli organi di amministrazione e controllo della società Sviluppo Toscana spa entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione del nuovo statuto.
3. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.
4. Abrogato.
5. La Regione provvede, con successive leggi regionali ed anche attraverso le opportune modifiche societarie, a sviluppare la gestione unitaria delle attività di competenza della società Sviluppo Toscana spa e delle altre funzioni ed agenzie che operano nel settore economico.